CAMERA DEI DEPUTATI N. 3294

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TIRABOSCHI, ORCIARI

Presentata il 26 ottobre 1988

Costituzione dell'ente porto di Ancona

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le modificazioni che sono avvenute nel settore dei trasporti sia terrestri che marittimi pongono con sempre maggiore urgenza la necessità di aggiornare il quadro di riferimento sia programmatico che gestionale.

L'avvento del *container* ha rimesso completamente in discussione i vecchi sistemi organizzativi ed ha inoltre completamente modificato sia i mezzi di trasporto che la loro gestione. Urge sempre di più in questo settore la necessità di avere ben scissi il momento programmatorio da quello gestionale. Questa necessità è ben evidenziata dal Piano nazionale dei trasporti nel quale, tra le proposte operative per la gestione dei vari settori, viene individuato il sistema portuale quale momento di aggregazione teso a superare le attuali frammentazioni ed arrivare ad un quadro programmatico il più omogeneo possibile a livello territoriale.

La presente proposta di legge parte appunto da questa indicazione e tende a fornire, nell'ambito del sistema portuale nel quale il porto di Ancona verrà collocato, un modello gestionale che superi le attuali frammentazioni.

In sostanza l'idea ispiratrice di questa proposta di legge parte dal concetto che si debbano gestire i porti in termini imprenditoriali alla stregua di ogni azienda che si ponga sul mercato a prezzi competitivi.

La scelta dell'ente pubblico economico (articolo 1) è conseguente alla necessità di dotare il porto di Ancona di uno strumento di gestione snello e operativo.

L'articolo 2 riguarda la circoscrizione di competenza dell'ente porto e l'articolo 3 le sue attribuzioni.

Tra le varie attribuzioni previste dall'articolo 3, oltre a studi sull'andamento dei traffici ed all'amministrazione dei beni del demanio marittimo, attua la gestione dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto con la possibilità di costituire società operative a maggioranza di capitale pubblico e aperte a privati per il raggiungimento degli scopi propri dell'ente.

L'articolo 4 riguarda le finanze e il patrimonio dell'ente.

L'articolo 5 individua gli organi dell'ente:

a) presidente;

b) vice presidente;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Il presidente viene scelto su indicazione del comune, della provincia e della camera di commercio di Ancona e il vice presidente è di diritto il comandante del porto (articolo 6); l'articolo 7 disciplina i compiti del presidente.

il consiglio di amministrazione è composto da 10 membri più il presidente e il vice presidente.

In esso oltre alle categorie portuali sono previsti rappresentanti del comune, della provincia e della camera di commercio allo scopo di integrare il più possibile gli enti locali con la gestione portuale (articolo 8). L'articolo 9 riguarda i revisori dei conti e l'articolo 10 il direttore generale.

L'articolo 11 attiene il controllo degli atti dell'ente.

Con l'articolo 12 viene istituita la figura del revisore tecnico al quale viene attribuita tutta una serie di competenze sia dello Stato che di altre amministrazioni, allo scopo di rendere più incisiva e meno burocratica tutta la materia in oggetto.

L'articolo 13 reca la copertura finanziaria. Nell'ambito del porto di Ancona viene istituita la conferenza di produzione annuale con lo scopo di discutere i programmi e gli orientamenti dell'ente al fine di favorire la partecipazione di tutti i soggetti sociali e istituzionali (articolo 14), delle norme transitorie (articolo 15) è prevista la soppressione dell'Azienda mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona e il passaggio del personale all'ente (articolo 16).

L'articolo 17 riguarda il passaggio di aree e beni portuali all'ente e l'articolo 18 la nomina del primo consiglio di amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Costituzione e sede).

1. È istituito l'ente porto di Ancona.

2. L'ente porto di Ancona è ente pubblico economico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile ed ha sede legale ed amministrativa nel comune di Ancona.

ART. 2.

(Circoscrizione).

1. La circoscrizione dell'ente porto da definirsi con decreto del Ministro della marina mercantile comprende l'intero ambito portuale di Ancona che va dalla foce del fiume Esino alla foce del fiume Mussone, incluse le aree di demanio marittimo e gli specchi acquei antistanti la circoscrizione dell'ente.

2. La circoscrizione dell'ente porto potrà essere modificata su proposta del consiglio di amministrazione con decreto del Ministro della marina mercantile sentita la regione Marche.

ART. 3.

(Attribuzioni).

1. L'ente, nel territorio di propria circoscrizione, ha il compito di:

a) studiare, promuovere e adottare, d'intesa con le amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali e internazionali nel

porto di Ancona, nonché l'integrazione dei diversi modi di trasporto con l'entroterra;

b) elaborare e proporre, d'intesa con la regione, gli enti locali interessati e le amministrazioni interessate, il piano regolatore del porto, sulla base del piano di sviluppo economico regionale e della linea nazionale di sviluppo dei porti, indicando le priorità dell'attuazione delle nuove opere e degli impianti, nonché i necessari provvedimenti di esproprio da adottare;

c) provvedere direttamente o mediante affidamento a terzi alla progettazione di tutte le opere marittime e portuali, nonché di tutte le altre opere in generale che siano previste dai piani regolatori. L'esecuzione dei lavori e delle opere di interesse marittimo e portuale nell'ambito del comprensorio di sviluppo dell'ente e di quelli previsti dai piani regolatori del porto è affidata dalle amministrazioni interessate in concessione all'ente portuale;

d) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, ai servizi idrici, di pulizia e di illuminazione del porto, nonché alla esecuzione di opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali, a totale carico dello Stato e con il concorso di esso ai sensi delle leggi vigenti, esclusi quelli ferroviari;

e) amministrare nell'ambito della propria circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento. Gli atti di concessione aventi durata superiore ai 15 anni dovranno essere approvati con decreto del Ministro della marina mercantile;

f) esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con l'assistenza di un consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro

e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

g) provvedere all'esercizio ferroviario, alla esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti e all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale. Con apposita convenzione saranno stabilite le spese da porre a carico dell'ente delle ferrovie dello Stato conseguenti all'espletamento del servizio. La convenzione dovrà stabilire, inoltre, le condizioni e l'obbligo dell'ente porto di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio;

h) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto e il retroterra nazionale ed estero;

i) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci, nonché alla gestione della stazione marittima passeggeri;

l) provvedere all'esercizio dei magazzini per il deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali e marittime;

m) provvedere, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, e ferma restando la competenza attribuita all'autorità marittima dall'articolo 81 del codice della navigazione per tutto quanto concerne la sicurezza e la polizia del porto:

1) alla ripartizione degli specchi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;

2) alla destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto, allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;

3) a stabilire, con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 62 del regolamento del codice della navigazione e previa regolamentazione da parte del comitato direttivo dell'ente, sentita l'autorità

marittima, i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;

4) al servizio delle zavorre;

5) all'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;

n) a raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;

o) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

p) provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione, che restano a carico dell'amministrazione dei lavori pubblici ed escluse, altresì, quelle relative all'esercizio ferroviario-portuale, e cioè le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'amministrazione ferroviaria;

q) coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli enti, delle associazioni e dei privati che attendono a servizi e svolgono attività interessanti il porto;

r) esercitare tutte quelle ulteriori attribuzioni che, in base alle disposizioni vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono di competenza della Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona;

s) provvedere a tutto ciò che, non specificato nelle precedenti lettere, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini d'istituto dell'ente.

2. Ai servizi marittimi di cui alla lettera *m)* del comma 1, l'ente provvede con personale del Corpo delle capitanerie di porto da collocarsi fuori ruolo.

3. Per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo, l'ente è autorizzato a costituire società operative a maggioranza di capitale pubblico e aperte al capitale privato.

ART. 4.

(Finanze e patrimonio).

1. Per l'assolvimento dei compiti di istituto l'ente ha a sua disposizione e amministra:

a) un fondo di dotazione da utilizzare per gli investimenti produttivi;

b) i contributi ordinari e straordinari dello Stato, della regione Marche, della provincia, del comune e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona e della Comunità economica europea;

c) i proventi delle tasse sulle merci, nonché di quelle di ancoraggio nelle misure corrispondenti alle quote spettanti, in base alle vigenti disposizioni di legge, agli altri enti portuali;

d) i canoni derivanti dalle concessioni per l'uso di beni demaniali marittimi, assentite nell'ambito della circoscrizione, nonché i ricavati da locazioni ed alienazione di beni patrimoniali sia mobili che immobili;

e) i fondi ricavati da mutui, prestiti obbligazionari o da altre operazioni finanziarie;

f) i canoni derivanti dalle concessioni per l'esercizio di servizi portuali;

g) le somme attribuite all'ente in virtù di successioni testamentarie, legati, donazioni, obbligazioni valutarie nonché ad altro titolo.

2. Fanno altresì parte del patrimonio dell'ente, con facoltà di alienazione secondo le disposizioni del codice civile, tutti i beni acquisiti in proprietà nonché i beni mobili, quali impianti, attrezzi, macchinari ed altri mezzi meccanici posti ad arredo dei beni demaniali marittimi compresi nella circoscrizione.

ART. 5.

(Organi).

1. Sono organi dell'ente:

a) il presidente;

b) il vice presidente;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 6.

(Presidente e vice presidente).

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile, di intesa con il presidente della regione Marche e sentito il Consiglio dei ministri.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il presidente è scelto sulla base di una terna di nominativi espressa dal comune di Ancona, dalla provincia di Ancona e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona.

4. Se è nominato presidente dell'ente un funzionario dello Stato o di un ente pubblico, egli dovrà essere collocato in aspettativa, per il periodo di durata dell'incarico, con le modalità di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

5. Il comandante del porto di Ancona è vice presidente di diritto. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce esercitandone le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

6. Al presidente è corrisposta una indennità annua, da porsi a carico del bilancio dell'ente, determinata ai sensi della legge.

ART. 7.

(Compiti del presidente).

1. Il presidente rappresenta legalmente l'ente, sovrintende a tutti i servizi, convoca e presiede il consiglio di ammini-

strazione, provvede alla esecuzione delle deliberazioni di questo ultimo e dispone su tutti gli affari relativi all'amministrazione dell'ente che non siano attribuiti alla competenza degli altri organi.

2. Emette ordinanze ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione nelle materie di attribuzione dell'ente e può richiedere l'assistenza della forza pubblica per la loro esecuzione. Per le infrazioni alle ordinanze si applicano le disposizioni del codice della navigazione. Per le esigenze di funzionamento dell'ente, il presidente può autorizzare nei limiti di bilancio spese non eccedenti per ogni voce l'importo di cinque milioni di lire.

ART. 8.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è nominato per designazione con decreto del Ministro della marina mercantile ed è così composto:

a) il presidente dell'ente;

b) il vice presidente dell'ente;

c) un rappresentante del comune di Ancona;

d) un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Ancona;

e) un esperto nominato dalla regione Marche;

f) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona;

g) un rappresentante della compagnia portuale di Ancona;

h) un rappresentante dell'utenza portuale designato a rotazione dalle rispettive organizzazioni locali;

i) un rappresentante dei Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici, del tesoro;

l) il direttore compartimentale dell'ente delle ferrovie dello Stato.

2. Il consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere

riconfermati. I membri nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica sino alla fine del quinquennio in corso.

3. Il consiglio di amministrazione delibera sull'indirizzo generale dell'ente nonché su tutte le materie formanti oggetto delle attribuzioni di quest'ultimo, inclusa l'approvazione dei bilanci.

4. Il consiglio di amministrazione può delegare il presidente per il compimento di specifici atti deliberativi, e lo autorizza a stare in giudizio.

5. Il consiglio di amministrazione si riunisce in sessione ordinaria una volta al mese e può essere convocato in via straordinaria dal presidente e per iniziativa di un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni, ridotti a due in caso di urgenza, prima della data fissata per la riunione. Le sedute del consiglio sono valide se intervengono almeno la metà più uno dei membri. Nella seconda convocazione, da farsi non meno di un'ora dopo la precedente e non oltre otto giorni dalla stessa, le deliberazioni sono adottate a maggioranza: in caso di parità la votazione è ripetuta; in caso di parità ulteriore prevale il voto del presidente. Il consiglio può essere sciolto in caso di ripetuta rilevata violazione degli obblighi imposti dalla presente legge o di prolungata inerzia. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile.

6. Lo stesso decreto fissa il termine per la costituzione del nuovo consiglio e nomina un commissario straordinario. Ai membri del consiglio è corrisposto un gettone di presenza nella misura fissata da un decreto del Ministro della marina mercantile.

ART. 9.

(Revisori dei conti).

1. Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'ente è effettuato, in conformità alle

norme vigenti nella materia per le società per azioni, da un collegio di revisori nominati con decreto del Ministro della marina mercantile e composto da tre membri effettivi e due supplenti, nel modo seguente:

a) un membro effettivo con funzioni di presidente, designato dal Ministro del tesoro;

b) un membro effettivo designato dal Ministero della marina mercantile;

c) un membro effettivo designato dal comune di Ancona;

d) un membro supplente designato dal Ministero del tesoro;

e) un membro supplente designato dall'amministrazione provinciale di Ancona.

2. Il collegio dura in carica cinque anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

3. I revisori partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione.

ART. 10.

(Direttore generale).

1. Capo dei servizi esecutivi dell'ente è il direttore generale.

2. Questi è nominato dal consiglio di amministrazione e partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle riunioni del consiglio medesimo.

ART. 11.

(Atti soggetti a controllo).

1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione aventi per oggetto i bilanci, la definizione dell'indirizzo generale dell'ente, il piano regolatore portuale e relative varianti, il regolamento organico del personale, devono essere inviate entro quindici giorni al Ministero della marina mercantile.

2. Entro quindici giorni dal ricevimento il Ministero della marina mercantile pronuncia l'annullamento delle deliberazioni illegittime.

3. Decorso il termine di sessanta giorni per i bilanci e di quindici giorni per le altre materie indicate al comma 1, le deliberazioni si intendono approvate.

ART. 12.

(Revisore tecnico).

1. Le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici nonché all'Ufficio del genio civile per le opere marittime nella materia dell'approvazione dei progetti, nonché della esecuzione di opere marittime e portuali, sia a carico dello Stato che di altre Amministrazioni o dell'ente medesimo, sono trasferite all'ente. Per la loro esecuzione il consiglio di amministrazione si avvale di un funzionario dello Stato in qualità di revisore tecnico.

2. Il revisore tecnico, scelto tra i funzionari del Ministero dei lavori pubblici con la qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, viene designato dal Ministero dei lavori pubblici ed è comandato a prestare servizio presso l'ente ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* dell'articolo 4 si provvede per l'esercizio 1989 con un contributo straordinario di avviamento di lire 1.500.000.000 milioni da iscrivere con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per gli esercizi successivi 1990-1992 con analogo contributo dello Stato da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

ART. 14.

(Conferenza di produzione annuale).

1. Nel porto di Ancona è istituita la conferenza consultiva di produzione che dovrà riunirsi annualmente.

2. Essa è costituita dai delegati dei lavoratori portuali, dai rappresentanti dell'utenza e dalle istituzioni elettive. Discute la relazione del presidente dell'ente sull'andamento produttivo ed organizzativo del porto, sugli orientamenti e programmi dell'ente.

ART. 15.

(Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona, istituita con legge 9 ottobre 1967, n. 961.

2. Dalla stessa data le attività e le passività dell'Azienda di cui al comma 1 sono devolute all'ente porto di Ancona.

ART. 16.

(Personale).

1. Il personale impiegatizio ed operaio in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona passa alle dipendenze dell'ente porto di Ancona.

2. Con apposito regolamento, da sottoporsi all'approvazione del Ministro della marina mercantile, sono stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qual-

siasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale – compreso il direttore generale – comunque necessario alle esigenze funzionali dell'ente.

3. Con apposito regolamento sono stabilite anche le norme transitorie necessarie per la sistemazione del personale proveniente dall'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona, in servizio e in quiescenza.

4. In nessun caso il trattamento globale del personale già dipendente dall'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona, in servizio o in quiescenza, potrà risultare inferiore a quello goduto precedentemente.

ART. 17.

(Aree, beni e opere portuali).

1. Le aree, i beni e le opere appartenenti al demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti nell'ambito della circoscrizione, fatta eccezione per quelli occorrenti ai servizi portuali di spettanza dello Stato, saranno consegnati all'ente con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

ART. 18.

(Nomina del primo consiglio di amministrazione).

1. Il primo consiglio di amministrazione è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.